

AULA 'B'



00692/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 1639/2015

Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Cron. 692

Dott. ENRICA D'ANTONIO - Rel. Consigliere - Rep.

Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - Ud. 26/06/2020

Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere - CC

Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1639-2015 proposto da:

BP , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
 AGRIGENTO 17, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE
 NICOLO', che la rappresenta e difende;

- **ricorrente** -**contro**

- FM , elettivamente domiciliata in ROMA,
 VIA ALBERICO II 13, presso lo studio dell'avvocato
 MARIA CECILIA FELSANI, rappresentata e difesa
 dall'avvocato ISIDE STORACE;

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
 SOCIALE C.F. X , in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

2020

1025

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE TASSI

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura
Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'
avvocato FILIPPO MANGIAPANE, che lo rappresenta e
difende;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 128/2014 della CORTE D'APPELLO
di CATANZARO, depositata il 08/11/2014 R.G.N.
537/2014.

Cassazione.net

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Catanzaro, ritenuto il decreto emesso dal Tribunale di Paola all'esito del rito camerale, avente la natura di sentenza, ha confermato la decisione del primo giudice che, in relazione alla domanda volta ad ottenere l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità proposta da MF, coniuge divorziato di FF deceduto e coniugato in seconde nozze con PB, aveva determinato nella misura del 60% la quota spettante alla F e la restante parte alla B. La Corte, in accoglimento del ricorso incidentale, ha poi condannato l'Inps a corrispondere i ratei arretrati alla F a far data dal mese successivo al decesso del F.

La Corte, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n 419/1999 e ritenuto che i criteri equitativi avevano carattere integrativo e che l'entità dell'assegno divorzile non rappresentava comunque un limite legale della quota spettante all'ex coniuge, ha osservato che la F era stata sposata circa 39 anni e la B 12 anni restando modesta una breve convivenza more uxorio; che la F era quasi ottantenne e la B più giovane di 12 anni; che la F godeva di una situazione patrimoniale migliore (titolare di due appartamenti e di un reddito autonomo modesto e la B proprietaria di un immobile ed accollatasi un mutuo).

Secondo la Corte valutati tali elementi e la durata dei matrimoni, ha ritenuto congrua la ripartizione stabilita dal Tribunale.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso PB. Resistono l'Inps e la F.

RITENUTO IN DIRITTO

3. La ricorrente censura la sentenza (per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, violazione ed errata applicazione di norme di diritto 360 n 2,3,4,5 cpc) in quanto la Corte non aveva tenuto conto dell'eccezione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso essendo stato seguito dal Tribunale il rito camerale conclusosi con decreto e non, invece, il rito ordinario da concludersi con sentenza, né la Corte aveva rilevato che competente era il giudice del lavoro.

Censura , inoltre la sentenza per aver riconosciuto valore di sentenza al decreto del Tribunale con violazione del diritto di difesa .

4. Il motivo è infondato . E' ben vero che la decisione giudiziale riguardante la ripartizione della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge divorziato e il coniuge superstite al momento del decesso deve essere resa, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo vigente, con sentenza, ^{ma} il provvedimento assunto dal giudice , come avvenuto nella fattispecie, con decreto conserva, tuttavia , la natura e il valore di sentenza. In tal senso va richiamato quanto affermato da questa Corte (cfr Cass n.8734/2009) secondo cui *"La decisione giudiziale riguardante la ripartizione della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge divorziato e il coniuge superstite al momento del decesso deve essere resa, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo vigente, con sentenza. Ne consegue che il provvedimento assunto dal giudice di secondo grado con decreto conserva la natura e il valore di sentenza, e può essere impugnato con ricorso per cassazione per vizi motivazionali, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.)*.

Non è , dunque, censurabile la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto aver natura sostanziale di sentenza il provvedimento adottato dal Tribunale di Paola in forma di decreto .

5. Va, altresì, rilevato che nessuna concreta limitazione del diritto di difesa risulta, inoltre, individuata dalla B o l'esistenza di ragioni che non aveva potuto far valere, e dunque, anche sotto tale profilo il ricorso è infondato . La ricorrente si è limitata a denunciare solo una generica ed ipotetica lesione derivante dalla circostanza che il decreto non richiede una motivazione analitica e dettagliata e che i termini per l'impugnazione del decreto sono diversi ,senza tuttavia indicare in concreto quali lesioni abbia subito .

6. Il ricorso deve , pertanto, essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare, a favore di ciascuno dei controricorrenti, le spese processuali liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art.

1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate a favore di ciascuno dei controricorrenti in Euro 2.500,00 per compensi professionali , oltre 15% per spese generali e accessori di legge , nonché Euro 200,00 per esborsi .

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 .

Roma 23/6/2020

Il Presidente

Umberto Berrino

Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

Giovanni Ruello

Umberto Berrino



R